



UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione Generale degli affari generali e della società dell'informazione

Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA

FESR 2007 – 2013

ASSE I “SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE”

LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.1.a

“Realizzazione di nuovi servizi online per cittadini e imprese, completamento della rete della pubblica amministrazione locale e informatizzazione degli Enti e Agenzie regionali”.

**AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI
RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO**

CHIARIMENTI AL 6 Novembre 2013



Chiarimenti richiesti alla data del 6 Novembre 2013

Quesito 1

Sono ammissibili, nel bando di cui all'oggetto, le spese per la progettazione dell'intervento?

Risposta 1

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Avviso pubblico, tra le spese ammissibili relative *all'Acquisto di sistemi e attrezzature tecnologicamente avanzate di telecontrollo e telesorveglianza*, vi sono anche le spese per *"Servizi di progettazione di sistemi elettrici (CPV 74232310-0)"*.

Il comma 3, dell'Avviso, soggiunge inoltre, che *"Sono considerate ammissibili le spese correlate alle tipologie di attività di cui al comma precedente, sostenute in conformità a quanto disciplinato dai Manuali"*.

Dalla lettura dei Manuali citati nell'Avviso nonché nell'allegato C all'Avviso stesso, si specifica ulteriormente che il rispetto dell'ammissibilità delle spese ai sensi dell'art. 7 del reg. CE 1080/2006 e del DPR n. 196 del 03.10.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, viene conseguito laddove la spesa:

- a. sia direttamente imputabile a un progetto/investimento ammesso a finanziamento con atto del Soggetto attuatore;
- b. sia pertinente, ovvero sia che sussista una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l'attività oggetto del progetto/investimento. In tal senso i costi sostenuti devono essere direttamente o indirettamente connessi al programma di attività secondo la seguente specificazione:
 - costi direttamente imputabili al progetto, ossia direttamente connessi all'operazione cofinanziata, ove possa essere dimostrato il legame con tale attività,
 - costi indiretti, ossia quelli che non sono o non possono essere connessi direttamente all'attività specifica del Beneficiario (spese amministrative/di personale, per le quali è difficile determinare con precisione l'importo attribuibile ad un'attività specifica, ad esempio: spese di gestione, spese di assunzione, retribuzioni del contabile o dell'addetto alle pulizie, ecc., nonché bollette telefoniche, per acqua o elettricità e così via), su base forfettaria, fino ad un ammontare massimo del **20% del valore complessivo dei costi diretti** (cfr. art. 4, comma 6, dell'Avviso in tema di **spese generali**).

Pertanto, in considerazione delle suddette disposizioni, tutte le spese di progettazione correlate alle tipologie di attività indicate nell'art. 2 dell'Avviso pubblico sono da considerarsi ammissibili.

Quesito 2

Per "progetto", oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale, s'intende l'elaborato tecnico costruttivo che dimensiona il sistema tecnologico proposto (es. progetto preliminare, definitivo, esecutivo) o tale termine è da intendersi in senso più ampio?

Risposta 2

Dall'analisi sistematica delle disposizioni dell'Avviso si evince che il termine "progetto" indicato nell'art. 6, comma 2, lett. a) dell'Avviso medesimo fa riferimento ad un concetto di progetto inteso in senso lato.

In particolare, dalla lettura combinata dei commi, 2, lett. a) e 3 del predetto articolo, si ricava che l'approvazione da parte dell'organo esecutivo dell'ente proponente deve essere effettuata su un elaborato

progettuale (progetto) che contenga perlomeno gli elementi necessari per la redazione della *Relazione illustrativa del progetto* di cui all'Allegato B dell'Avviso.

Resta tuttavia salva la possibilità dell'ente partecipante di procedere all'approvazione di elaborati progettuali aventi maggiori gradi o livelli di progettazione.

Quesito 3

I Comuni che hanno realizzato un precedente intervento di videosorveglianza attraverso fondi propri o altri fondi (ad esempio ministeriali) di provenienza differente dalla programmazione POR 2000-2006 e PO FESR 2007-2013, possono partecipare alla manifestazione di interesse?

Risposta 3

L'obiettivo che s'intende raggiungere con la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, dell'Avviso, è quello di ottenere una maggiore efficacia degli interventi proposti, evitando la duplicazione e la dispersione delle risorse che i soggetti beneficiari hanno ottenuto da fonti di "finanziamento" diverse da quelle proprie (finanziamento interno) e quindi ottenute da programmi regionali, nazionali, comunitari, etc. (finanziamento esterno).

Pertanto saranno ammesse le domande dei Comuni che hanno realizzato interventi con fondi propri (finanziamento interno), mentre saranno escluse le domande di quei comuni che hanno realizzato gli interventi attingendo da "*finanziamenti specifici*" esterni erogati all'interno della programmazione regionale, statale e comunitaria nei periodi 2000 - 2006 e 2007 - 2013.

Quesito 4

In riferimento all'avviso pubblico si chiede se le linee guida alla progettazione sono quelle pubblicate il 21/02/2013 nel seguente link: <http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=34373>.

Risposta 4

Al fine di dare un'informativa preliminare sull'intervento da attuare, in data 21 febbraio 2013, è stato pubblicato un Avviso preinformativo con il quale si è resa edotta l'intenzione di questa Amministrazione regionale di voler attivare nel prossimo futuro un intervento a regia regionale per il finanziamento di progetti in materia di sicurezza del territorio e del cittadino attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

In tale occasione sono state divulgate alcune informazioni di base sia da un punto di vista gestionale sia da quello tecnico. Con riferimento a tale ultimo aspetto sono state fornite delle linee guida alla progettazione dei sistemi tecnologici la cui natura, così come per tutti gli altri elementi del predetto Avviso preinformativo, era prettamente informativa e non prescrittiva.

Fatta tale premessa, l'Avviso pubblicato nel sito istituzionale il 19 settembre u.s., anche in considerazione delle direttive di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/17 del 27 giugno 2013 con la quale sono state riviste in senso migliorativo le azioni previste dalla precedente DGR N. 48/24 dell'11 dicembre 2012, da un lato prescrive all'articolo 22 che "*Le disposizioni del presente Avviso Pubblico sostituiscono integralmente quelle presenti nell'avviso preinformativo pubblicato in data 21/02/2013*" mentre dall'altro lato, con riguardo all'aspetto afferente alle caratteristiche tecniche degli impianti di videosorveglianza, l'art. 21 dell'Avviso fa un rinvio al documento tecnico annesso alla direttiva del Ministero dell'Interno prot. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 "Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale" il quale risulta essere il documento di base su cui sono state formate le linee guida pubblicate in sede di Avviso preinformativo.

A tenore delle suddette disposizioni e in considerazione di quanto enunciato nella risposta al quesito n. 2 che precede in tema di documenti di progettazione, le linee guida allegate all'Avviso preinformativo hanno pertanto un contenuto prettamente informativo al quale l'ente proponente avrà l'obbligo di conformarsi solo laddove esso faccia un rimando diretto a norme giuridiche o tecniche la cui vincolatività trascende da tale contenuto.

Quesito 5

L'art. 3 comma 5 del bando cita "non sono ammesse le domande di soggetti proponenti e/o di loro partner che abbiano fruito di finanziamenti specifici per la realizzazione di analoghi interventi di infrastrutturazione....".

Si chiede di voler specificare se per "analoghi interventi" si intendano interventi finalizzati alla medesima misura (e pertanto finanziamenti finalizzati alla sicurezza del cittadino e del territorio) o interventi infrastrutturali con la stessa tipologia di lavoro (telecamere, interconnessioni a banda larga in fibra ottica etc.).

In particolare, nel caso in cui l'ente proponente abbia usufruito di un finanziamento avente ad oggetto la realizzazione di un sistema tecnologico avente ad oggetto il "MONITORAGGIO DEL TRAFFICO E MOBILITA' URBANA", che prevede, tra le altre cose, un'infrastruttura di rete che interconnette telecamere posizionate per il controllo della viabilità, pannelli a messaggio variabile per l'instradamento del traffico privato; spire conta traffico, etc., può partecipare tale ente all'Avviso del Vs. assessorato, giacché le suddette infrastrutture finanziate con un altro intervento hanno finalità diverse rispetto a quelle dell'Avviso?

Risposta 5

Come avuto modo di chiarire nella risposta al quesito n. 3, l'obiettivo della disposizione di cui all'art. 3, comma 5, dell'Avviso, è il conseguimento di una maggiore efficacia degli interventi proposti, evitando la duplicazione e la dispersione delle risorse.

Oltre a ciò si deve aggiungere che l'intervento in discorso non riguarda un mero finanziamento per l'acquisto di determinati beni, ma l'acquisizione di determinati beni finalizzata al conseguimento di uno o più obiettivi.

In tale ottica, pertanto, sono da qualificarsi "interventi analoghi" quelli la cui somiglianza si produce in relazione alle finalità che essi perseguono (in questo caso la finalità è la sicurezza del cittadino e del territorio) e non in corrispondenza della identità tra le apparecchiature e i beni con i quali gli interventi sono realizzati, soprattutto quando tali beni hanno la capacità di essere impiegati in vari modi.

Nel caso in questione pertanto non può considerarsi "analogo" l'intervento descritto nel quesito in quanto la finalità è quella di realizzare un "MONITORAGGIO DEL TRAFFICO E MOBILITA' URBANA" la cui componente di sicurezza per il cittadino e per il territorio è da un lato solo indiretta e/o eventuale e dall'altro lato debole, giacché gli aspetti relativi alla prevenzione, alla eliminazione parziale o totale di danni, pericoli, rischi etc. per il cittadino e per il territorio sono estremamente ridotti.

Quesito 6

Si chiede di voler specificare se le spese sostenute per le opere edili necessarie alla realizzazione degli impianti previsti dall'Avviso sono ammissibili a finanziamento.

Risposta 6

Richiamando la risposta al quesito n. 1, le opere edili, pur non essendo esplicitamente annoverate dall'art. 2, comma 2, dell'Avviso pubblico, possono ritenersi ammissibili laddove le medesime siano direttamente imputabili al progetto e siano ad esso pertinenti secondo quanto meglio descritto dal Reg. CE 1080/2006 e dal DPR n. 196 del 03.10.2008.

Oltre a ciò le opere edili devono riguardare solo lavori di posa e installazione dei beni indicati nell'art. 2, comma 2, dell'Avviso (o altri ad essi affini) e quindi assumere, rispetto a questi ultimi e, soprattutto, al loro uso, un carattere meramente accessorio e strumentale.

Si evidenzia, infine, che la realizzazione di opere edili tali da far annoverare l'intero progetto proposto come un appalto di lavori pubblici renderà inammissibile l'intero progetto e non solo l'inammissibilità delle opere edili. Tutto ciò poiché la linea di attività del POR in cui ricade l'intervento di cui all'Avviso pubblico non consente l'esecuzione di lavori pubblici.

Quesito 7

Allo scopo di redigere il cronoprogramma delle attività di progetto, si richiede quale sia la data prevista della comunicazione alle amministrazioni comunali utilmente inserite nella graduatoria per l'erogazione del contributo regionale e della successiva sottoscrizione dell'atto di convenzione/delega.

Risposta 7

Le date in cui verranno approvate le graduatorie e quelle in cui verranno effettuati i consequenziali adempimenti, tra i quali anche le comunicazioni alle Amministrazioni comunali utilmente inserite nella graduatoria di cui al comma 4 dell'art. 11 dell'Avviso, dipendono dall'insieme delle variabili tipiche che contraddistinguono le procedure selettive pubbliche. Allo stato, poiché non si è in grado di stimare con la giusta approssimazione l'andamento della presente procedura selettiva, le Amministrazioni comunali redigeranno il proprio cronoprogramma assumendo come data di inizio dell'intervento una data convenzionale che potrebbe essere riferita al primo gennaio del 2014, o a quella del 1 marzo 2014, etc. Nel caso di aggiudicazione il cronoprogramma presentato verrà aggiornato con l'inserimento della data effettiva di inizio dell'intervento che farà automaticamente traslare in avanti (o indietro a seconda della data assunta) tutte le altre date ivi previste, rimanendo tuttavia immutati gli intertempi previsti tra una fase e l'altra e quindi la durata totale del progetto presentato.

Quesito 8

Si chiede l'esplicitazione di un esempio chiarificatore circa il contenuto della lett. d) del paragrafo C.2. descrizione del progetto del citato avviso "Accessibilità dei servizi pubblici con particolare riferimento a soluzioni innovative volte a favorire la conciliazione e l'impiego di lavoratori anziani, disabili, etc. e all'uso di strumentazioni idonee alla tutela di persone diversamente abili";

Risposta 8

Il citato elemento di valutazione è previsto esplicitamente all'interno dei Criteri di selezione della linea di attività 1.1.1.a. dell'Asse I, Società dell'informazione del Por Sardegna 2007 – 2013 consultabili al seguente link http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20130520111117.pdf (pag. 6 -7).

In particolare esso afferisce alla "coerenza dell'operazione" e, riguardando la tematica delle pari opportunità, viene definito come la "*promozione dei diritti e delle pari opportunità per tutti per una società inclusiva e accessibilità per le persone disabili (es. contributo allo sviluppo della cittadinanza digitale, in particolare delle*

donne, degli anziani e delle persone disabili; miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici; premialità per progetti che includano interventi di innovazione e riorganizzazione volti a favorire la conciliazione e l'impiego di lavoratori anziani, disabili).

Il citato criterio di valutazione permette quindi l'attribuzione del punteggio previsto in corrispondenza della lettera A.2.1 della Tabella 1 dell'Avviso premiando i progetti che, unitamente alla finalità specifica della sicurezza del cittadino e del territorio mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, consentano anche di migliorare l'accessibilità dei servizi pubblici, l'inclusione sociale e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle persone a rischio di marginalità sociale.

In tale ottica potrebbe ottenere un punteggio favorevole la predisposizione di apparecchiature specifiche per una determinata situazione di disabilità che permettano al lavoratore affetto da quest'ultima di potere espletare la propria attività lavorativa, ad esempio, all'interno della sala di controllo del sistema di telesorveglianza o telecontrollo o in altro luogo. Allo stesso modo, potrebbe ottenere una valutazione favorevole la predisposizione di sistemi tecnologici che "allertano" la persona svantaggiata in presenza di "minacce" per la propria sicurezza all'interno dell'espletamento delle proprie attività quotidiane (segnali sonori particolari, sistemi braille, messaggistica, etc.).

Il tutto dovrà essere collimante con le finalità principali previste dal progetto e inserito armonicamente con esso senza alcuna soluzione di continuità. Inoltre, esso dovrà essere adeguatamente ponderato e giustificato all'interno dell'analisi costi benefici e soprattutto sostenibile finanziariamente nel tempo.

Quesito 9

Il chiarimento al quesito n. 3, seppur conforme al dettato dell'art. 3 dell'avviso pubblico, risulterebbe in contrasto con la dichiarazione richiesta al punto 5 del modello di manifestazione d'interesse (Allegato A, punto 5).

In particolare all'Allegato A, punto 5 - Facsimile Manifestazione d'Interesse, è richiesta la dichiarazione circa l'assenza, in capo al proprio Comune o ai Comuni a cui fa capo, di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri fondi pubblici per le stesse categorie di spese sostenute per l'intervento proposto.

Tale disposizione, diversamente da quanto indicato nell'avviso pubblico, estende l'inammissibilità a qualsiasi tipo di finanziamento pubblico.

Tale precisazione è richiesta in quanto il nostro comune ha ottenuto finanziamenti dal Ministero dell'Interno, stanziati su apposito fondo di bilancio con legge n.133/2008, i quali non risulterebbero assimilabili in alcun modo "ai finanziamenti specifici esterni erogati all'interno della programmazione regionale, statale e comunitaria nei periodi 2000 - 2006 e 2007 - 2013".

Risposta 9

L'attestazione di cui al punto 5 dell'Allegato A, anziché essere in contrasto con le disposizioni citate nel quesito, si presenta, invece, come confermativa della ratio delle medesime che si ribadisce essere quella di evitare la duplicazione di finanziamenti "esterni" pubblici dedicati alle stesse categorie di spese sostenute per l'intervento proposto.

Infatti, i comuni che si trovano nelle seguenti situazioni:

- non hanno realizzato alcun intervento finalizzato alla sicurezza del cittadino e del territorio mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici (cfr. risposta a quesito n. 5) nel periodo 2000 – 2013;
- hanno realizzato un intervento di tale tipo con fondi propri, nel periodo 2000 – 2013;
- hanno realizzato un intervento di tale tipo, ma prima del 2000,

possono correttamente attestare, come singoli o all'interno di una loro eventuale aggregazione, l'assenza "di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri fondi pubblici per le stesse categorie di spese sostenute per l'intervento proposto". Da questo punto di vista quindi la citata disposizione di cui all'Allegato A conferma e ulteriormente specifica quanto indicato nell'art. 3 dell'Avviso, nonché quanto precisato nella risposta al quesito n. 3.

Nel caso in questione invece il comune sembrerebbe aver già fruito nel periodo indicato di un finanziamento proveniente da altri fondi pubblici per la messa in campo di "iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico". Attraverso il Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - convertito con la Legge 6 agosto 2008, n. 133 - sono state disposte una serie di misure necessarie e urgenti in materia di programmazione economico - finanziaria per il 2009. Tale provvedimento legislativo prevedeva l'istituzione presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno di un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, di interventi in materia di sicurezza urbana.

Considerato che il suddetto finanziamento si riferisce ad un ambito, quello della sicurezza urbana, che è ricompreso nell'oggetto del presente Avviso, nonché che tale finanziamento risulta direttamente derivante da un provvedimento di legge che si inquadra nel "ciclo di programmazione" nazionale per il periodo 2007 - 2013, il comune che ha fruito di siffatto finanziamento ricade nell'ipotesi di inammissibilità prevista nel citato art. 3, comma 5, dell'Avviso, in combinato disposto con le disposizioni di cui al punto 5 dell'Allegato A dell'Avviso medesimo.

Quesito 10

Per dimostrare le collaborazioni con i partner pubblici (accordi con forze di polizia, carabinieri, prefettura, ecc.) è necessario allegare i protocolli d'intesa/accordi già firmati oppure è sufficiente dimostrare che il progetto è costruito tenendo conto della normativa vigente e che sarà sottoposto alla prefettura e alle forze dell'ordine.

Nel bando è riportato che le collaborazioni dovranno essere attestate attraverso appositi accordi disciplinati nei Manuali, di quali manuali si tratta?

Risposta 10

Come specificato nell'art. 1 dell'Avviso pubblico i Manuali cui ci si riferisce sono: il "Manuale di Gestione per i Responsabili di Linea di Attività" approvato con Determina dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 n. 8311/1150 del 04/10/2011 (in seguito definito Manuale di gestione), comprensivo di tutti i suoi Allegati e Appendici, e il "Manuale di controllo di I livello" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 20/11 del 28 aprile 2009 e la cui ultima modifica risale al 30 luglio 2013, comprensivo di tutti i suoi Allegati. Nell'Avviso di preinformazione relativo alla procedura selettiva in questione, pubblicato il 21/02/2013 nel sito istituzionale della Regione (link: <http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1292&id=34373>), si specificava che relativamente al primo documento lo si poteva consultare al seguente link del sito istituzionale della Regione: <http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=141604&v=2&c=7496>, mentre il secondo risultava invece consultabile al seguente link: <http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=170138&v=2&c=7498>.

Con riferimento all'argomento delle collaborazioni e/o del partenariato il documento specifico da consultare è l'appendice al Manuale di gestione denominata "Appendice B - Linee Guida per l'ammissibilità della spesa".

Nel paragrafo 1.2.4. (Forme di partenariato) dell'Appendice si dà una sintetica descrizione di come deve estrinsecarsi il partenariato evidenziando che i suoi elementi essenziali sono "l'individuazione dei soggetti, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività in fase di presentazione e conseguente valutazione dell'operazione". Da ciò si desume che gli accordi di partenariato devono essere sottoscritti prima della presentazione della domanda e devono contenere una dettagliata descrizione del ruolo del partner, dell'attività che esso svolgerà, del suo eventuale impegno economico – patrimoniale, etc.

Quesito 11

Relativamente all'art. 6 sezione C.2 del Bando lettera e) il contributo è di natura finanziaria o tecnica? Inoltre cosa si intende, nello specifico, per eventuale integrazione?

Risposta 11

Poiché nella sezione C2 si fa espresso riferimento alla descrizione del progetto, "l'eventuale contributo al completamento di interventi esistenti o programmati" deve essere inteso come contributo tecnico che il progetto proposto dà a tali interventi in un'ottica di spesa incrementale che consente all'operazione nel suo complesso di produrre una maggiore efficienza, efficacia, ed economicità rispetto al singolo intervento o progetto.

Secondo le stesse logiche efficientistiche si basa il concetto di integrazione di cui alla lettera f) della sezione C.2 dell'art. 6 dell'Avviso. Con esso si indica la capacità del progetto proposto di inserirsi traendone un beneficio diretto, attualmente o in futuro, all'interno delle realizzate o realizzande infrastrutture ottiche della Regione. Oltre a ciò, tale elemento è inoltre funzionale alla implementazione di "reti" di sicurezza per il cittadino e per il territorio, poiché consente di tenere in debito conto, all'interno delle varie opzioni progettuali, anche le suddette infrastrutture telematiche della Regione.

Quesito 12

Per poter partecipare all'Avviso, nel caso in cui l'ente proponente intenda realizzare un sistema di videosorveglianza, è necessario che tale ente adotti previamente un Regolamento per la gestione di un impianto di videosorveglianza?

Risposta 12

Allo stato attuale, l'adozione di un Regolamento per la gestione di un impianto di videosorveglianza non è una condizione prevista dalla legge per attivare nel proprio comune un sistema di videosorveglianza. Tale adozione è tuttavia consigliata dallo stesso ANCI il quale "sottolinea come sia non solo auspicabile ma necessaria l'adozione di un Regolamento, a sostegno degli atti deliberativi e delle determinazioni dell'Ente Locale, quale massimo strumento di legittimazione e condivisione, per un corretto utilizzo di applicazioni così invasive". La predisposizione del Regolamento, secondo l'ANCI, rappresenta, inoltre, uno strumento di "trasparenza amministrativa nei confronti dei cittadini, che vedrebbero così protetti i propri dati personali, secondo regole chiare, inderogabili e incisive".

Pertanto, nonostante l'adozione del predetto atto normativo non assuma carattere obbligatorio, si ritiene tuttavia auspicabile, per la buona riuscita di qualsiasi intervento che preveda l'implementazione di sistemi di videosorveglianza, l'adozione da parte del comune proponente di un Regolamento per la gestione di un impianto di videosorveglianza che tenga conto di tutti gli aspetti trattati dai vari provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali ed in particolare di quelli esposti nel Provvedimento dell'8 aprile 2010.

Quesito 13

Con riferimento ai criteri di valutazione (punto B.4.a - atti criminosi ai danni dell'Amministrazione comunale) per ultimo quinquennio si intende l'intervallo temporale dal 12.11.2008 al 12.11.2013 oppure gli anni 2009-10-11-12-13 a partire dal 01.01.2009?

Risposta 13

Con riferimento al quesito proposto si evidenzia che gli elementi da dimostrare (atti criminosi) non fanno riferimento a situazioni che hanno una cadenza annuale come ad esempio per il caso di dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, etc. oppure per i casi di approvazione di bilanci, l'arco temporale preso in considerazione dall'Avviso è l'ultimo quinquennio antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni d'interesse che è stato fissato nel 12.11.2013.

Poiché il suddetto calcolo a ritroso è effettuato in anni, applicando per analogia l'art. 155 Codice di Procedura Civile, si osserverà il calendario comune senza fare il calcolo dei giorni per cui il termine scade nel giorno che ha lo stesso numero del *dies a quo* (12.11.2013) e quindi il 12.11.2008.

Ora, considerato che questa amministrazione ha concesso una proroga del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, che è passato dal 12.11.2013 al 26.11.2013 (ore 13:00) e poiché tale proroga è stata concessa confermando "le restanti scadenze indicate nell'avviso di riferimento", l'arco temporale di cui al punto B.4.a dei criteri di valutazione dell'Avviso permane quello originario, ossia dal 12.11.2008 al 12.11.2013.

Quesito 14

Si chiede se anche l'I.V.A., le spese per il R.U.P. e le spese per la pubblicazione del bando ecc. sono da considerarsi spese ammissibili e quindi finanziabili.

Risposta 14

Con riferimento alle citate categorie di spese ed in generale per tutte le informazioni in merito alle spese ammissibili, si invita alla lettura dell'Appendice B al Manuale di Gestione per i Responsabili di Linea di Attività consultabile al seguente link: http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20111111114443.pdf.

Tuttavia per quanto attiene alle spese per la pubblicazione del bando e di tutti gli altri avvisi previsti dalle norme sulle procedure a evidenza pubblica, esse sono rendicontabili in quando direttamente connesse all'operazione. Riguardo alle spese per l'IVA, esse sono esplicitamente definite inammissibili nelle ipotesi in cui (art. 7 del Reg. CE n. 1080/06 - FESR e art. 11 del Reg. CE n. 1081/06 - FSE); nel caso degli enti pubblici, l'imposta, non essendo recuperabile, potrà essere rendicontabile dall'ente che l'ha sostenuta. In merito alle spese per il RUP da un punto di vista generale occorre fare riferimento a quanto stabilito nel paragrafo 2.8. [Spese per personale] della suddetta Appendice B e in particolare nel sottoparagrafo 2.8.1. [Spese per personale dipendente]. A tal proposito, poiché la rendicontazione delle spese del personale viene definita dai Manuali citati nell'Avviso come un fatto non usuale, laddove tale rendicontazione sia comunque resa possibile essa deve avvenire attenendosi rigorosamente alle disposizioni enucleate nei paragrafi poc'anzi richiamati. Infine, con riferimento alle spese per il personale che vengono sostenute dall'ente a titolo di incentivo alla progettazione, si evidenzia che il presente Avviso Pubblico, come già rappresentato nella risposta al quesito n. 6, non consente l'esecuzione di lavori pubblici se non come accessori e/o strumentali rispetto all'esecuzione di forniture e/o di servizi.

Quesito 15

Quale regime di IVA è possibile applicare per i lavori relativi all'Avviso? il 10% o il 22%. Tale dato è necessario per definire il Quadro Economico, posto che le spese generali e tecniche sono al 22%.

Risposta 15

Premesso che, così come rappresentato nelle risposte ai quesiti n. 6 e n. 14, l'Avviso non consente l'esecuzione di lavori pubblici se non come accessori e/o strumentali rispetto all'esecuzione di forniture e/o di servizi, l'aliquota IVA applicabile in tali ipotesi dipende dalla tipologia di lavori che in concreto devono essere eseguiti. Ciò premesso, tuttavia, l'individuazione dell'aliquota corretta e la responsabilità nei confronti dell'amministrazione finanziaria circa la sua applicazione compete al singolo comune proponente il quale ha la cognizione diretta dell'intervento che intende attuare e quindi la possibilità di verificare se all'interno di esso vi siano o meno lavori che godono dell'applicazione dell'aliquota agevolata.

Quesito 16

Al punto 6 dell'art. 4 dell'Avviso viene stabilito che le spese generali saranno ritenute ammissibili nella misura massima del 20% del costo complessivo del progetto. Posto che un comune decida di partecipare nella fascia fino ai 60.000,00 €, e che il 20% di tale somma è pari a € 12.000,00.

Tale somma deve essere ottenuta dalla somma delle spese tecniche, incentivi al RUP e di accantonamento imponibili oppure dalla somma di questi tre e dell'iva di legge (ove prevista)?

Esempio:

Importo complessivo progetto: € 60.000,00;

importo dei lavori: € 41.500,00

Spese generali: Spese tecniche, accantonamento e incentivi al RUP: € 7.830,00;

Oneri fiscali sui lavori al 22%: € 9.130,00

Oneri fiscali su spese generali al 22% (eccetti incentivi al RUP): €1.540,00

Il dato per la verifica del 20% (12.000,00 €) è 7.830,00+1.540,00 oppure solo 7.830,00?

Risposta 16

Le disposizioni riguardo l'ammissibilità delle spese generali si rinvengono nel paragrafo 2.7 [Spese generali] nell'Appendice B al Manuale di Gestione per i Responsabili di Linea di Attività consultabile al seguente link: http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_201111111114443.pdf.

Le voci di spesa ivi indicate, ed in particolare quelle che afferiscono al sistema basato sui costi effettivi, sono rendicontabili nella misura percentuale fissata nell'Avviso (20%) rispetto all'ammontare totale delle spese ammesse a contributo. Pertanto, nell'ipotesi di un finanziamento pari a 60.000,00 euro l'importo massimo rendicontabile a titolo di spese generali è pari a 12.000,00 euro i quali sono comprensivi di IVA giacché tale imposta per il caso *de quo* è interamente rendicontabile dall'Ente proponente (cfr. risposta a quesito n. 14). Per le ipotesi di sistema basato su costi forfettari e/o costi unitari standard e/o somme forfettarie è possibile rendicontare costi indiretti, costi fissi o somme forfettarie così come previsto nel paragrafo 2.7.2. della predetta Appendice B e nelle misure ivi indicate.

Occorre inoltre precisare che il concetto di spese generali, così come enucleato all'interno della disciplina comunitaria per la rendicontazione delle spese di un progetto, non ha lo stesso significato di quello assunto all'interno dell'estimo civile. Nell'esempio di cui al quesito, infatti, le spese per il RUP, laddove configurabili in

concreto (cfr. risposta a quesito n. 14), sono annoverabili come spese per il personale dipendente; quelle relative alle spese tecniche, ossia afferenti alle indagini preliminari, alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, al collaudo, etc. risultano spese direttamente imputabili al progetto e ad esso pertinenti.

Fatte le suddette precisazioni, si coglie l'occasione di richiamare all'attenzione degli enti proponenti che le operazioni finanziate attraverso il presente Avviso ammettono l'esecuzione di lavori pubblici solo laddove i medesimi siano accessori e/o strumentali rispetto all'esecuzione di forniture e/o di servizi (cfr. risposte ai quesiti n. 6, n. 14 e n. 15). Pertanto l'attività di progettazione si estrinsecherà massimamente secondo quanto previsto dall'art. 279 del DPR 207/2010 in base al quale *“la progettazione di servizi e forniture di cui agli articoli 5, comma 5, lettera d), e 94 del codice, è articolata di regola in un unico livello”* e la medesima, al fine di identificare l'oggetto della prestazione del servizio o della fornitura di beni da acquisire, deve contenere gli elementi di cui al primo comma, lettere a) - f), dello stesso articolo.